TRIBUNALE CIVILE DI MILANO.

10786 g

SEZIONE XII

8638/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il giudice Maria Teresa Zugaro ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 55614/12 del R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del giudice di pace n. 101366/12 fra

NG GROUP S.R.L., con sede in Massa Via degli Oliveti n. 110, in persona del legale rappresentante pro-tempore Enrico Grechi (P.I: 0132470112) rappresentata e difesa dall'avv.to Uberto Miserendino del foro di La Spezia e con domicilio presso la Cancelleria del Tribunale

APPELLANTE e

ZURITEL S.P.A. con sede in Milano Via Benigno Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante Pierfranco Gabasio (C.F: 01098640152) rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto Franchi nel cui studio in Milano Viale Montenero n. 28 ha eletto domicilio

APPELLATA

sulle conclusioni delle parti come in atti di seguito allegatico delle parti come in atti di seguito delle

TRIBLINALE DI MILANO I IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 11 SET. 2013

× 2,06

TRIBUNALE DI MILANO

causa (G.I. III.ma Dott.ssa Zugaro – R.G.N. 55614/2012– Sez. XII) promossa da:

CEARENT S.R.L. NG GLOUP SEL

Appellante - Avv. Uberto Miserendino

CONTRO

ZURITEL ASS.NI SPA

Appellati - Avv. Alberto Franchi

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nell'interesse della società ELICA RENT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, si rassegnano le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dell'Appello proposto ed in integrale riforma dell'impugnata Sentenza, previa la rimessione della causa in Estruttoria, ove ritenuto necessario, con riferimento ai mezzi istruttori ritualmente formulati,

in vià interinale, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p. inaudita altera parte o, comunque, previa fissazione di apposita udienza di discussione, fiefficacia esecutiva della sentenza n. 101366/2012 del Giudice di Pace di Milano, con ogni consequenziale pronuncia di legge;

in via principale, accertata e dichiarata la legittimità del credito azionato da NG Group S.r.l., dichiarate, altresì, inammissibili e/o comunque rigettate tutte le eccezioni avversarie, condannare la società Zuritel s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano (MI), Via Benito Crespi, n. 23, quale compagnia che assicura il veicolo TG.CR349HY, al pagamento, in favore della NG Group S.R.L., quale cessionaria della Sig.ra Rita Ruffini, della somma pari ad € 864,00, di cui alla Fattura n. 177/10 del 06.09.2010, per il noleggio dell'auto sostitutiva durante il periodo necessario alla riparazione dei danni riportati dal mezzo di quest'ultima, oltre agli interessi legali maturati dal di del dovuto all'effettivo pagamento, o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che, in subordine, l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e di giustizia, oltre gli interessi legali dal di del dovuto all'effettivo, e della somma pari ad € 122,40, per le spese sostenute per l'intervento professionale prestato nella fase stragiudiziale della lite, oppure, in subordine, in quella maggiore o minore somma che, per il medesimo titolo, verrà ritenuta equa e di giustizia dal Giudice adito, oltre gli interessi legali dal di del dovuto all'effettivo pagamento.

Voglia altresì condannare, ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., per le ragioni di cui in premessa, la <u>Zuritel s.p.a.</u>, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Javore dell'attrice di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento dei danni subiti per responsabilità processuale aggravata.

Da ultimo, si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale designato, accertati i presupposti di cui dell'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni, trasmetta, contestualmente al deposito in Cancelleria, Copia della Sentenza all'I.S.V.A.P. per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del riformato Codice delle Assicurazioni.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del procedimento.".

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE XII° - GIUDICE DR.SSA ZUGARO - RG 55614/2012

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

per ZURITEL S.P.A., con l'avv. Alberto Franchi

- appellata -

CONTRO

NG GROUP S.R.L. con l'avv. Uberto Miserendino

- appellante -

CONCLUSIONI PER ZURITEL SPA

Voglia l'Autorita Giudiziaria adita, contrariis rejectis, cosi giudicare:

- * In VIA PRELIMINARE: ci si oppone alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata richiesta da parte appellante, non ricorrendone i presupposti di legge.
- * IN VIA PRINCIPALE: respingere ogni domanda formulata dall'odierna appellante in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare in toto la sentenza del Giudice di Pace di Milano, sezione ll'ocivile, Dott.ssa Santopietro, n. 101366/2012.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con condanna di parte appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c.

- * IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per tutte le istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio:
- Nell'eventualità che la locazione sia stata di fatto effettuata dalla Carrozzeria La Fantastica si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice voglia ordinare alla stessa ex art. 210 c.p.c.

e l'acquisizione in giudizio della necessaria autorizzazione di P.S. - DPR 19.12.2001 n. 481 all'esercizio del noleggio di autovetture nel comune di POMEZIA ROMA).

Nell'eventualità che la locazione sia stata effettuata da NG Group S.r.l. si chiede che l'acquisizione in giudizio della necessaria autorizzazione di P.S. -DPR 19.12.2001 n. 481 all'esercizio del noleggio di autovetture nel Comune di POMEZIA (ROMA).

Si chiede inoltre ex art. 210 c.p.c. a parte attrice l'esibizione del libretto di circolazione del yeicolo Ford Fiesta tg. DV428FF, nonchè del libro matricola dipendenti della società attrice.



FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione in appello, la NG Group Srl, che aveva avuto ceduto da una una danneggiata da incidente stradale il credito che la stessa vantava a titolo di corrispettivo del noleggio di una auto sostitutiva nel periodo necessario all'effettuazione delle riparazioni al suo mezzo restato incidentato, e che aveva convenuto la compagnia Zuritel Spa per il pagamento di tale danno in un giudizio conclusosi con il rigetto della sua domanda, proponeva impugnazione avverso tale decisione di cui chiedeva l'integrale riforma.

Si costituiva l'appellata Zuritel Spa che contestava i motivi su cui l'appellante aveva fondato le sue domande e chiedeva la conferma integrale della pronuncia.

La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed indi trattenuta in decisione.

I sovrabbondanti motivi svolti da parte appellante possono essere sinteticamente riassunti in due soli temi di lagnanza che abbiano rilievo ai fini del decidere: quello in ordine alla erronea valutazione ed interpretazioni delle prove che hanno portato il giudice di pace a ritenere fondata l'exceptio rei transactae e quello sulla illogicità e contraddittorietà della motivazione che ha portato lo stesso giudice a ritenere non fornita la prova in ordine alla necessità della cedente di servirsi di una auto sostitutiva, che sono le sole eccezioni svolte dalla convenuta e su cui è stato fondato il convincimento del giudicante in merito all'infondatezza della domanda attorea.

Sul primo tema, al di là che non si ritiene tardiva la produzione documentale fornita dalla Zuritel Spa in merito alla conclusione fra le parti di un negozio transattivo, va osservato come parte appellata, che era gravata dall'onere probatorio di dare dimostrazione del fondamento della sua eccezione per la quale la sua ulteriore obbligazione risarcitoria non era sorta, ha ritenuto di assolverlo con l'allegazione innanzitutto di un atto definito di transazione e quietanza, che reca il nome della compagnia e dell'assicurata e della carrozzeria beneficiaria del pagamento per le riparazioni effettuate, ma che non è stato sottoscritto da alcuno né riporta data, né, tanto meno, fa riferimento a accordi o reciproche concessioni fra le parti né contiene dichiarazioni dell'assicurata per cui la stessa nulla avrebbe avuto più da pretendere dalla sua assicuratrice, accettando il pagamento come esaustivo ogni sua ragione creditoria e come concludente ogni vertenza attuale o futura in merito.

Il secondo atto prodotto dalla ZuritelSpa è un documento del tutto illeggibile e dal quale quindi nulla può emergere a favore di una stipulazione di un accordo transattivo.

Tenuto conto che la prova di un negozio transattivo deve essere fornita per iscritto ai sensi dell'art. 1967 c.c., e che la rinuncia della danneggiata al suo ulteriore credito avrebbe dovuto essere oggetto di specifica dimostrazione almeno testimoniale, ne risulta che la prova dell'eccezione di intervenuta transazione non appare in alcun modo adempiuta dal materiale istruttorio fornito dalla appellata.

L'argomentazione dell'appellata in merito alla violazione del divieto di parcellizzazione del credito compiuto con la cessione di una voce singola che componeva lo stesso, e sostenuta dalla parte in quanto involgerebbe l'exceptio rei transactae, oltre che rigettata nella sentenza appellata con la generale formula sul mancato accoglimento delle altre domande ed eccezioni, è fuorviante in quanto il divieto stesso attiene al piano processuale ed alle plurime azioni giudiziarie intentate contro il debitore per le diverse voci di danno che compongono un credito.

Infine, se sicuramente ogni voce di danno reclamato da una parte debba essere provato nella sua sussistenza, entità e derivazione dal fatto illecito, e pertanto non si sottrae a tale dimostrazione neppure il noleggio di una auto sostitutiva, nel caso di specie, che si voglia far rientrare il pregiudizio per il costo di una vettura alternativa alla propria danneggiata, e non in grado di circolare, nel fermo tecnico, come ancora ritenuto di recente dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 52/12, con cui ha stabilito il principio della cedibilità dei crediti risarcitori per il prezzo di noleggio di altro mezzo, ovvero si voglia ritenere tale pregiudizio avente carattere diverso ed autonomo dalle spese di gestione di un auto incidentata, comunque parte appellante, in merito al profilo ritenuto carente sotto il profilo probatorio dal giudice di pace, e relativo alla necessità da parte della danneggiata di ricorrere al servizio, aveva chiesto di provare come la cedente avesse a disposizione una sola auto e che la stessa le era indispensabile per recarsi al lavoro, e le sue istanze istruttorie non erano state ammesse.

Tuttavia si ritiene che, provato il danneggiamento della auto della cedente e la sua indisponibilità, e le riparazioni di cui ha necessitato ed il tempo che le stesse hanno richiesto, con la durata del noleggio per il periodo di ricovero della auto sostituita e con il numero di chilometri percorsi dalla vettura noleggiata, che risultano circostanze tutte dimostrate documentalmente, si può ritenere raggiunta la prova che la cedente avesse la necessità di disporre di una vettura per gli affari cui provvedeva abitualmente con quella incidentata.

Pertanto la sentenza appellata va riformata e va condannata l'appellata al pagamento in favore della cessionaria del credito cedutole di € 846,00, oltre interessi dalla cessione al saldo, escluse le spese legali della fase stragiudiziale, in quanto, per orientamento della Corte Suprema, non ripetibili separatamente quando non si pervenga ad una transazione, e con condanna della appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado di € 1.205,00, oltre IVA e CPA.

Per la fase di appello, l'appellata soccombente va condannata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite, che si liquidano in € 2.480,00, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra diversa istanza o domanda disattese RIFORMA

la sentenza impugnata e

CONDANNA

la Zuritel Spa al pagamento in favore di NG Group Srl dell'importo di € 846,00, oltre interessi dalla cessione al saldo ed al pagamento delle spese di lite della prima fase di € 1.205,00 oltre IVA e CPA.

CONDANNA

la Zuritel Spa alla refusione in favore dell'appellante per la fase di appello delle spese di lite che si liquidano in € 2.480,00, oltre IVA e CPA.

La sentenza è immediatamente esecutiva.

Milano 25 giugno 2013.

il giudice

LERE